REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1884 del 06/11/2023

Seduta Num. 46

Questo lunedì 06 del mese di Novembre

dell' anno 2023 si è riunita in via Aldo Moro, 52 BOLOGNA - in modalità mista

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano Presidente

2) Priolo Irene Vicepresidente

3) Calvano Paolo Assessore

4) Donini Raffaele Assessore

5) Felicori Mauro Assessore

6) Lori Barbara Assessore

7) Mammi Alessio Assessore

8) Taruffi Igor Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Felicori Mauro

Proposta: GPG/2023/1970 del 30/10/2023

Struttura proponente: SETTORE DIFESA DEL TERRITORIO

DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Assessorato proponente: VICEPRESIDENTE ASSESSORE ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA,

CONTRASTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO, AMBIENTE, DIFESA DEL

SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: O.C.D.P.C. 24 MARZO 2023 N. 978 - ATTUAZIONE DELL'ART.2 COMMA 1

LETT.B). APPROVAZIONE DEI CRITERI E DELLE INDICAZIONI TECNICHE E

PROCEDURALI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI,

L'ATTRIBUZIONE, LA CONCESSIONE E LA LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO IN EDIFICI PUBBLICI DI INTERESSE STRATEGICO PER LE

FINALITÀ DI PROTEZIONE CIVILE

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Andrea Bucchi

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Decreto-Legge 28 aprile 2009 n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77 e, in particolare, l'articolo 11, con il quale viene istituito un fondo per la prevenzione del rischio sismico;
- l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (di seguito O.C.D.P.C.) n. 978 del 24 marzo 2023 pubblicata sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 86 del 12 aprile 2023, recante "Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 ";
- il Decreto 04 maggio 2023 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (di seguito Decreto C.D.P.C.) "Ripartizione relativa all'annualità 2022 e 2023 contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, disciplinati dall'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 24 marzo 2023, n. 978, adottata in attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n.145", pubblicato sulla G.U. n.162 del 13/07/2023, che ripartisce le risorse tra le Regioni e in particolare assegna alla Regione Emilia-Romagna un finanziamento pari a € 5.369.784,76 per azioni di prevenzione strutturale consistenti in interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n.3274 e alle delibere regionali in materia, di proprietà pubblica';
- il Decreto 07 agosto 2023 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile, recante "Erogazione della somma di euro 97.511.198,93 capitolo 703 a favore delle regioni in attuazione dell'ordinanza 24 marzo 2023, n.978, recante: «Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n.145» esercizio finanziario 2023 annualità 2022-2023. (23A04837)" pubblicato sulla G.U. n. 201 del 29/08/2023;
- la nota del 19/08/2023 del Dipartimento della Protezione Civile (Prot. 21.08.2023.0819991) che comunica il trasferimento alla Regione Emilia-Romagna dell'importo

previsto di \in 5.369.784,76 per azioni di prevenzione strutturale consistenti in interventi strutturali;

Considerato che, in merito alle risorse relative alle annualità 2022-2023 di cui all'O.C.D.P.C. n. 978/2023, l'art. 19 dell'O.C.D.P.C. n.978/2023, stabilisce che:

- sono revocate dal Dipartimento della Protezione Civile, le risorse ove le stesse non siano utilizzate entro 36 mesi dalla data di pubblicazione sulla G.U. del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile inerente al trasferimento delle risorse dell'O.C.D.P.C. n.978/2023 (comma 1), avvenuta in data 29/08/2023;
- si considerano non utilizzate le risorse in capo alle Regioni, di cui all'art.3 comma 1 lett. b), per le quali non sia stata affidata la progettazione definitiva degli interventi o, qualora presente la progettazione, non sia avvenuta la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. n.50 del 2016 s.m.i. avente ad oggetto i lavori, nonché i residui disponibili a conclusione degli interventi ammessi a finanziamento (comma 5);
- qualora, successivamente ai termini di cui al comma 1, dalle risorse non oggetto di revoca si generassero economie derivanti dalla conclusione degli interventi nonché da eventuali revoche regionali, le stesse possono essere utilizzate dalle Regioni, dandone comunicazione al Dipartimento della Protezione Civile, per incrementare i contributi delle azioni ancora in corso di cui all'art. 2 c. 1 lett. b), nei limiti dei parametri fissati dall'O.C.D.P.C. n.978/2023 (comma 6);
- a conclusione di tutti gli interventi, le eventuali risorse residue, di cui al comma 6, sono restituite al Dipartimento della Protezione Civile (comma 7).

Considerato, inoltre, che, in merito alle risorse relative alle precedenti annualità, l'art. 20 dell'O.C.D.P.C. n.978/2023, stabilisce che:

- le risorse relative alle annualità dal 2010 al 2016, di cui alle ordinanze 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016, 532/2018, per le quali non sia avvenuta la stipula del contratto, ai sensi art. 32 c. 8 D. Lgs. n.50/2016 s.m.i., avente ad oggetto i lavori, entro 24 mesi dalla pubblicazione sulla G.U. del decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile inerente il trasferimento delle risorse dell'O.C.D.P.C. n.978/2023, avvenuta in data 29/08/2023, sono revocate dal medesimo Dipartimento (comma 1);
- qualora, successivamente ai termini di utilizzo di cui all'Ordinanza n.897/2022 (corrispondenti alla data del 25 novembre 2022), dalle risorse non oggetto di revoca si generassero economie derivanti dalla conclusione degli

interventi relativi alle annualità dal 2010 al 2016, nonché da eventuali revoche regionali, le stesse possono essere utilizzate, dandone comunicazione al Dipartimento della Protezione Civile, per incrementare i contributi delle azioni ancora in corso di cui all'art. 2 c. 1 lett. b), nei limiti dei costi convenzionali indicati all'articolo 15 dell'O.C.D.P.C. n.978/2023 (comma 3);

- qualora, successivamente ai termini di utilizzo di cui all'Ordinanza n.780/2021, dalle risorse non oggetto di revoca si generassero economie derivanti dalla conclusione degli interventi relativi alle annualità dal 2019 al 2021, nonché da eventuali revoche regionali, le stesse possono essere utilizzate, dandone comunicazione al Dipartimento della Protezione Civile, per incrementare i contributi delle azioni ancora in corso di cui all'art. 2 c. 1 lett. b) dell'Ordinanza n.780/2021, nei limiti dei indicati all'articolo 15 dell'O.C.D.P.C. convenzionali n.978/2023 (comma 5);
- a conclusione degli interventi di cui alle annualità dal 2010 al 2016, e alle annualità dal 2019 al 2021, le eventuali risorse residue di cui ai commi 3 e 5 del medesimo articolo sono restituite al Dipartimento della Protezione Civile (commi 4 e 6);

Dato atto che l'art. 2 comma 11 dell'O.C.D.P.C. n.978/2023 prevede, inoltre, che le Regioni possano utilizzare fino al 20% delle risorse loro assegnate per le azioni del comma 1 lett. b), per il completamento degli interventi ancora in corso di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b) delle Ordinanze n.3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016, 532/2018, nei limiti dei costi convenzionali indicati all'articolo 15 dell'O.C.D.P.C. n. 978/2023, dandone comunicazione al Dipartimento di Protezione Civile;

Dato atto dell'incontro avuto con ANCI ed UPI Emilia-Romagna, il 16 ottobre 2023, a seguito del quale sono stati condivisi i criteri e le modalità di attuazione del piano di assegnazione dei contributi di cui al presente atto, ed in particolare è stato stabilito di non utilizzare il 2% della quota di finanziamento regionale (art.2, comma 6, O.C.D.P.C. n. 978/2023) per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione, a cura della Regione, delle procedure connesse alla concessione dei contributi, nonchè la medesima quota eventualmente incrementata di un ulteriore 3% (art.2, comma 7, O.C.D.P.C. n. 978/2023) per il finanziamento di verifiche tecniche di edifici e opere pubbliche di cui al comma 1 lett. b), destinando l'intero ammontare agli interventi di riduzione del rischio sismico;

Considerato che, relativamente agli interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici pubblici strategici, di cui all'art. 2, comma 1, lett. b)

dell'O.C.D.P.C. n. 978/2023:

- la Regione Emilia-Romagna provvede ad inviare a tutti i Comuni e/o agli Enti Locali, la richiesta di trasmissione delle proposte di priorità degli edifici ricadenti nel proprio ambito territoriale, ai fini della definizione di un Piano per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione degli edifici di interesse strategico, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, "ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n.3274 e alle delibere regionali in materia, di proprietà pubblica" (art. 2, comma 1, lett. b), O.C.D.P.C. n. 978/2023). Sono escluse le opere infrastrutturali;
- i Comuni e/o gli Enti Locali interessati trasmettono alla Regione una proposta di priorità degli edifici pubblici strategici ricadenti nel proprio ambito territoriale, compilando in ogni sua parte l'apposito modello predisposto dalla Regione, denominato "Schema Proposta di priorità", di cui all'Allegato B3 al presente atto, disponibile alla pagina web Ordinanza del CDPC n. 978 del 2023 e documenti correlati Ambiente (regione.emilia-romagna.it));
- sono ammessi a contributo gli edifici pubblici strategici dotati della verifica tecnica di adeguatezza alle norme tecniche delle costruzioni prevista dall'art.2, comma 3 dell'OPCM n. 3274 del 2003;
- sono esclusi dai contributi gli edifici strategici situati Comuni del "cratere" del sisma 2012 rientranti all'Allegato A dell'Ordinanza nell'elenco di cui Commissario Delegato per la ricostruzione n.8 del 17 Marzo 2021, quale perimetro ridefinito, ai sensi dell'art. 2bis, comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, dei Comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 e della relativa normativa emergenziale;
- sono esclusi dai contributi edifici strategici ricadenti in Comuni che abbiano già beneficiato di un contributo per la realizzazione di interventi strutturali di riduzione del rischio sismico (art. 11 della L. n. 77/2009) in una delle del programma annualità precedenti settennale compresa 1'O.C.D.P.C. 675/2020, ovvero ai sensi dell'O.C.D.P.C. 780/2021, ad esclusione dei Comuni colpiti dall'evento sismico del 18 settembre 2023, di cui al Decreto di dichiarazione dello stato di crisi regionale n. 138 del 20/09/2023;

Precisato che:

- l'Area Geologia, Suoli e Sismica selezionerà gli interventi ammissibili a finanziamento e compilerà la graduatoria delle proposte di priorità sulla base delle disposizioni contenute nell'Ordinanza n.978/2023 e dei punteggi e degli ulteriori criteri individuati dalla Regione Emilia-Romagna, come indicato nell'Allegato B1 al presente atto;
- ogni Comune e/o Ente Locale potrà beneficiare di un unico contributo, a fronte di più opere segnalate ammissibili a finanziamento: per l'individuazione dell'edificio da finanziare vale la proposta di priorità inviata dallo stesso Comune e/o Ente Locale;
- la graduatoria delle proposte di priorità utilmente collocate per beneficiare dei contributi fino alla concorrenza dell'importo complessivo disponibile verrà elaborata ex novo sulla base delle istanze pervenute e sarà pubblicata:
 - nella versione definitiva, sulla pagina web dell'Area Geologia, Suoli e Sismica della Regione Emilia Romagna (Ordinanza del CDPC n. 978 del 2023 e documenti correlati Ambiente (regione.emilia-romagna.it));
 - sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;
- la pubblicazione della graduatoria definitiva delle proposte di priorità nel sito istituzionale regionale ha valore di notifica ai soggetti proponenti;

Precisato, altresì, che:

- al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili, nel predisporre il Piano degli interventi, la Regione può procedere a una rimodulazione in riduzione degli importi massimi concedibili, di cui all'art. 17, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 978/202, per gli interventi utilmente collocati in graduatoria nei seguenti casi:
 - in presenza di uno o più contributi massimi concedibili di importo elevato in ragione delle rilevanti volumetrie delle costruzioni;
 - per finanziare un numero maggiore di interventi;
- l'Area Geologia, Suoli e Sismica comunica ai beneficiari l'importo del contributo concedibile per la conferma di accettazione;
- il Piano degli interventi con l'individuazione dei soggetti beneficiari, dell'importo dei contributi, del relativo Codice Unico di Progetto (CUP), dei criteri e delle modalità di realizzazione, è trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile nel rispetto del termine stabilito dall'art. 13, comma 2, dell'O.C.D.P.C. n.978/2023;

Considerato che l'art. 2 comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 978/2023, qualora ricorra la condizione in cui la Regione abbia

concluso la programmazione relativa agli studi di microzonazione sismica di livello 1 e alle analisi della Condizione Limite per l'Emergenza in tutti i Comuni di propria competenza territoriale di cui all'allegato 7, e non vi siano ulteriori Comuni, anche non ricompresi nell'allegato 7, su cui effettuare gli studi o approfondire o aggiornare quelli già effettuati, prevede che le risorse di cui al comma 1 lett. a) del medesimo art. 2 possano essere impegnate per le azioni di cui al comma 1 lett. b) con priorità per gli edifici di proprietà comunale;

Considerato che poiché gli interventi di riduzione del rischio sismico identificano un progetto di investimento pubblico, i soggetti richiedenti dovranno fornire all'Area Geologia, Suoli e Sismica, ai sensi della L. n. 3/2003, i relativi Codici Unici di Progetto (CUP);

Visto il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, con efficacia dal 1^ luglio 2023, che sostituisce il precedente D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i.;

Visti:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.;
- la deliberazione di Giunta regionale 27 marzo 2023 n. 474, "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° aprile 2023 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui al Titolo III del CCNL Funzioni Locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025";
- la deliberazione di Giunta regionale 13 marzo 2023 n.380, "Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2023-2025";
- la determinazione dirigenziale 9 febbraio 2022 n. 2335, recante approvazione della 'Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013. Anno 2022';
- la deliberazione di Giunta regionale 21 marzo 2022 n. 426, "Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia";
- la deliberazione di Giunta regionale 7 marzo 2022 n. 325, "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
- la determinazione del Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente n. 5615 del 25/03/2022, ad

oggetto "Riorganizzazione della Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente. Istituzione aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa", con cui l'incarico dirigenziale del Responsabile dell'Area di lavoro Geologia, Suoli e Sismica è conferito dal 01/04/2022 fino al 31/03/2025;

- la determinazione dirigenziale 29 maggio 2023 n.11778 "Conferimento delle funzioni di responsabile del procedimento presso il Settore Difesa del suolo - Area Geologia, suoli e sismica";

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta della Vicepresidente Assessore alla Transizione Ecologica e Contrasto al Cambiamento Climatico, Ambiente, Difesa del suolo e della costa, Protezione civile, Irene Priolo;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

- 1) di dare attuazione all'art. 2 dell'O.C.D.P.C. n.978/2023;
- 2) di approvare i seguenti allegati, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
 - l'Allegato B1, "Criteri per la valutazione e per la selezione degli interventi di rafforzamento locale, o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione degli edifici pubblici strategici di cui all'art.2, comma 1, lett. b) dell'O.C.D.P.C. n.978/2023", che riporta in particolare l'elenco delle fattispecie escluse dal contributo;
 - l'Allegato B2, "Indicazioni tecniche e procedurali per la presentazione dei progetti e la concessione dei contributi per interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici pubblici strategici di cui all'art.2, comma 1, lett. b) dell'O.C.D.P.C. n.978/2023";
 - l'Allegato B3, "Schema Proposta di priorità";
- 3) di stabilire, in accordo con ANCI e UPI, di non utilizzare il 2% della quota di finanziamento regionale (art.2, comma

- 6, O.C.D.P.C. n. 978/2023), per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione a cura della Regione delle procedure connesse alla concessione dei contributi, e la medesima quota, eventualmente incrementata di un ulteriore 3% (art.2, comma 7, O.C.D.P.C. n. 978/2023) per il finanziamento di verifiche tecniche di edifici e opere pubbliche di cui al comma 1 lett. b), destinando l'intero ammontare agli interventi di riduzione del rischio sismico;
- 4) di stabilire inoltre che:
 - relativamente agli edifici pubblici strategici la graduatoria delle proposte di priorità utilmente collocate per beneficiare dei contributi fino alla concorrenza dell'importo complessivo disponibile, elaborata ex novo sulla base delle istanze pervenute, sarà pubblicata sulla pagina web dell'Area Geologia, Suoli e Sismica della Regione Emilia-Romagna (Ordinanza del CDPC n. 978 del 2023 e documenti correlati Ambiente (regione.emilia-romagna.it)) e sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;
 - la pubblicazione della graduatoria nel sito istituzionale ha valore di notifica per i richiedenti i contributi e, per quelli inseriti nell'elenco dei soggetti ammessi a contributo;
 - ogni Comune e/o Ente Locale potrà beneficiare di un unico contributo, a fronte di più opere segnalate ammissibili a finanziamento e per l'individuazione dell'edificio da finanziare vale la proposta di priorità trasmessa dal Comune e/o Ente Locale;
 - al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili, la Regione può procedere alla rimodulazione in riduzione degli importi massimi concedibili nei seguenti casi:
 - in presenza di uno o più contributi massimi concedibili di importo elevato in ragione delle rilevanti volumetrie delle costruzioni;
 - per finanziare un numero maggiore di interventi;
- 5) di delegare il Dirigente regionale competente a provvedere con propri atti, all'approvazione della graduatoria, all'attribuzione, alla concessione, alla liquidazione, alla decadenza e alla eventuale revoca dei contributi, così come alle proroghe delle tempistiche previste dall'Ordinanza suddetta e dall'Allegato B2, all'assegnazione delle risorse previste dall'art. 2 c.3 e c.11, art. 19 c. 6, art. 20 c. 3 e c. 5 e a quanto altro necessario per il pieno utilizzo delle risorse a disposizione e la realizzazione degli interventi, secondo le modalità riportate negli Allegati oggetto di approvazione con il presente atto, sulla base della normativa vigente e ai sensi della DGR n. 474/2023,

nonché nel rispetto dei princìpi e postulati sanciti dal D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., in base ai quali l'impegno e la liquidazione delle somme verranno determinati in base al cronoprogramma della spesa per stati di avanzamento lavori formulati e trasmessi dai soggetti beneficiari, come disciplinato all'Allegato B2;

- di disporre che per lo svolgimento di tutte le attività finalizzate alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) dell'O.C.D.P.C. n. 978/2023, devono essere rispettate le modalità e le tempistiche di cui all'Allegato B2;
- 7) di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art.26 comma 1 del d.lgs.n. 33/2013 e nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;

CRITERI PER LA VALUTAZIONE E PER LA SELEZIONE DEGLI INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE, O DI MIGLIORAMENTO SISMICO O, EVENTUALMENTE, DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI PUBBLICI STRATEGICI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1, LETT. b) DELL'O.C.D.P.C. N. 978/2023.

AMBITO DI APPLICAZIONE E INTERVENTI STRUTTURALI AMMESSI

Interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e degli edifici la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, di cui all'art. 2, comma 3, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, ed alle delibere regionali in materia, di proprietà pubblica (inseriti negli elenchi di cui alla D.G.R. n.1661 del 2 novembre 2009). Sono escluse le opere infrastrutturali (ponti, passerelle pedonali, ecc.).

CRITERI DI PRIORITA'

1. **DEFINITI DALL' O.C.D.P.C.**:

- 1.1 edificio individuato nell'analisi della Condizione limite per l'emergenza (CLE), che, a seguito di tali interventi, producano il miglioramento dell'efficienza operativa del sistema di emergenza, valutata a partire dalla CLE approvata (art. 14, comma 1ⁱ);-
- 1.2 presenza di una progettazione definitiva dell'intervento di riduzione del rischio sismico tra quelli previsti all'art. 2, comma 1, lett. b) (art. 17, comma 1ⁱⁱ);

2. DEFINITI DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA:

- 2.1 rapporto (α) tra capacità e domanda che esprime il livello di adeguatezza dell'edificioⁱⁱ, riscontrato a seguito di verifica tecnica in termini di accelerazione, relativo ai meccanismi globali;
- 2.2 Comuni con più elevata pericolosità sismica, valutando il rapporto tra l'accelerazione massima al suolo del Comune desunta dall'Allegato 7 dell'O.C.D.P.C. n.978/2023 e il valore di 0,125 g^{iv};
- 2.3 Comuni ricadenti in Aree Interne e/o Comuni montani e parzialmente montani (questi ultimi definiti ai sensi dell'art. 1, comma 5, della L.R. 2/2004);
- 2.4 epoca di realizzazione e tipologia strutturale;
- 2.5 Comune presente all'interno dell'Allegato 1 al D.L. n.61/2023, che individua i soggetti con sede operativa nei territori alluvionati nel corso degli eventi verificatisi a partire dal 1° maggio 2023:

PUNTEGGI

RIF.	CRITERIO	PUNTEGGIO
1.1	Edificio individuato dall'Analisi Condizione Limite d'Emergenza (CLE) che, a seguito di tali interventi, producano il miglioramento dell'efficienza operativa del sistema di emergenza, valutata a partire dalla CLE approvata;	1
1.2	Presenza di una progettazione definitiva dell'intervento di riduzione del rischio sismico;	1
0.4	Rapporto tra capacità e domanda α ≤ 0.10	3
2.1	Rapporto tra capacità e domanda 0.10 < α ≤ 0.60	$3,6$ - 6α (da 3 a 0 al crescere di α)
2.2	Pericolosità sismica	ag / 0.125 < 2 (ag da All.7 all'Ordinanza)
2.3	Comuni ricadenti in Aree Interne e/o Comuni montani o parzialmente montani	2
2.4	Epoca di costruzione e tipo di struttura (Tab.A)	0 – 2.5
2.5	Comune alluvionato maggio 2023 (All.1 – D.L. n.61/2023)	2

Tab. A

Epoca di realizzazione	Struttura in calcestruzzo armato	Struttura prefabbricata in cemento armato	Struttura in muratura o mista	Struttura in acciaio
Prima del 1919	2.5	3	2.5	2.25
Tra il 1920 e il 1945	2	3	2.25	2
Tra il 1946 e il 1961	1.5	2,5	1.75	1.5
Tra il 1962 e il 1971	1.25	2,5	1.5	1
Tra il 1972 e il 1981	0.75	2	1	0.5
Tra il 1982 ed il 1984	0.5	1	0.75	0.25
Dopo il 1984	0	0	0	0
Dopo il 1984 con classificazione sismica più sfavorevole	0.25	0,5	0.38	0.13

Nel caso di edifici soggetti ad ordinanza di sgombero motivata da gravi deficienze statiche emanata dal Sindaco in regime ordinario, pregressa e non antecedente ad 1 anno dalla data di pubblicazione dell'O.C.D.P.C. n.978/2023 sulla G.U. n. 86 del 12/04/2023, il punteggio valutato come indicato in precedenza sarà incrementato del 30%.

ESCLUSIONI

Le situazioni che comportano l'esclusione delle priorità di intervento indicate dal Comune e/o Ente Locale dalla graduatoria per l'attribuzione dei contributi sono:

3. **DEFINITE DALL' O.C.D.P.C.**:

- Le istanze di contributo non inerenti edifici di interesse strategico ed edifici la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;
- Edificio o unità strutturale privi della verifica tecnica ai sensi dell'art. 2, c. 3 OPCM 3274/2003;
- Rapporto capacità/domanda (αSLV o αSLD) riscontrati a seguito di verifica tecnica svolta non in accordo con la normativa tecnica vigente (art. 17, commi 1 e 2);
- α (rapporto capacità/domanda) > 0,8ⁱⁱⁱ;
- Comune caratterizzato da una ag < 0,125, per cui non rientrante nell'Allegato 7 dell'O.C.D.P.C.
 n.978/2023 e per il quale non è stato trasmesso uno studio di risposta sismica locale^{iv};
- Edifici realizzati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole (Art. 17, comma 5, lett. a)^v;
- Edifici oggetto di interventi di miglioramento o adeguamento sismico eseguiti dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole, o che siano in corso alla data di pubblicazione dell'Ordinanza di cui trattasi (12/04/2023, G.U. n.86) (Art. 17, comma 5, lett. b))^v;
- Edifici che usufruiscano di finanziamenti pubblici per la medesima finalità (Art. 17, comma 5, lett. c))^v;
- Edifici ricadenti in aree a rischio idrogeologico molto elevato in zona R4, fatti salvi gli interventi di demolizione e ricostruzione con delocalizzazione secondo quanto previsto per tale tipologia di intervento all'articolo 2, comma 1 lett. b) (Art. 17, comma 4)^{vi};
- Edifici collabenti (Art. 17, comma 4)^{vi};
- Edifici la cui funzione strategica non sia definita nel piano di protezione civile comunale o sovraordinato approvato alla data di pubblicazione della presente Ordinanza (12/04/2023, G.U. n.86) (Art. 17, comma 4)^{vi}.

4. **DEFINITE DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA:**

- Le istanze di contributo per opere infrastrutturali (ponti, passerelle, ecc.);
- Schema istanza di contributo (Allegato B3) non sottoscritta in originale e/o incompleta dei dati che contribuiscono a definire i criteri di priorità e l'entità del finanziamento;
- Comune compreso nell'elenco di cui all'Allegato A dell'Ordinanza del Commissario Delegato per la ricostruzione n.8 del 17 Marzo 2021 e s.m.i. (vedi tab.1 allegata), quale perimetro ridefinito, ai sensi dell'art. 2bis, c. 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, dei comuni interessati dalla

- proroga dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'art.1, c. 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 e della relativa normativa emergenziale;
- Comune e/o Ente Locale che abbia già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) per la realizzazione di interventi strutturali di riduzione del rischio sismico, di cui all'art. 11 della L. n. 77/2009, su edifici pubblici strategici in una delle precedenti annualità del programma settennale, compresa l'O.C.D.P.C. 675/2020, ovvero ai sensi dell'O.C.D.P.C. 780/2021, ad esclusione dei Comuni colpiti dall'evento sismico del 18 settembre 2023 di cui al Decreto di dichiarazione dello stato di crisi regionale n. 138 del 20/09/2023 (vedi tab.2 allegata).

UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE

L'importo del contributo è determinato moltiplicando il "costo convenzionale", distinto in base alla tipologia di intervento al comma 1 dell'art. 15 dell'O.C.D.P.C. 978/2023, per il volume lordo dell'edificio soggetto ad intervento. Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili, la Regione può procedere alla rimodulazione in riduzione degli importi massimi concedibili nei seguenti casi:

- in presenza di uno o più contributi massimi concedibili di importo elevato in ragione delle rilevanti volumetrie della costruzione;
- per finanziare un numero maggiore di interventi.

- i Art. 14, c. 1 dell'OCDPC 978/2023: "Nel caso di interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b), sono da considerarsi prioritari [...] gli edifici strategici individuati nell'Analisi della Condizione Limite di Emergenza che, a seguito di tali interventi, producano il miglioramento dell'efficienza operativa del sistema di emergenza, valutata a partire dalla Condizione Limite per l'Emergenza approvata."
- ii Art. 17, c. 1 dell'OCDPC 978/2023: "La selezione degli interventi è affidata alle Regioni [...] tenuto conto delle verifiche tecniche eseguite ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n.3274, nonché della eventuale presenza di una progettazione almeno definitiva dell'intervento di riduzione del rischio sismico."
- iii Art. 17, c. 2 dell'OCDPC 978/2023: "definito con αSLV il rapporto capacità/domanda, riferito all'accelerazione a terra di ancoraggio dello spettro di risposta, che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo Stato Limite Salvaguardia della Vita [...], con αSLD il rapporto capacità/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo Stato Limite di Danno, riscontrati a seguito della verifica sismica svolta in accordo con la vigente normativa sarà riconosciuto un contributo pari a:
 - 100% del costo convenzionale se $\alpha \le 0,2$
 - 0% costo convenzionale se α > 0,8
 - [(380 400 α) / 3]% costo convenzionale se 0,2 < α ≤ 0,8

Dove per α si intende il minore tra α SLD e α SLV nel cado di edifici, o comunque α SLV qualora α SLD non fosse disponibile..."

- iv Art. 2, c. 5 dell'OCDPC 978/2023: "Le risorse destinate alle azioni di cui al comma 1, lett. b), possono essere destinate per edifici o opere situate nei Comuni elencati nell'allegato 7. Possono essere finanziati anche edifici e opere di interesse strategico in Comuni che non ricadono in tale elenco, a condizione che l'amplificazione sismica del sito dell'opera, dimostrata attraverso studi della risposta sismica locale effettuati ai sensi delle NTC emanate con D.M. 17/01/2018 e relativa Circolare, determini un valore dell'accelerazione orizzontale massima attesa in superficie S*ag non inferiore a 0,125g."
- V Art. 17, c. 5 dell'OCDPC 978/2023: "Le risorse destinate alle azioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), non possono altresì essere destinate a edifici e opere:
 - a) Che siano stati realizzati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole;
 - b) Che siano stati oggetto di intervento di miglioramento o adeguamento sismico eseguito dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole, o che siano in corso alla data di pubblicazione della presente Ordinanza;
 - c) Che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità."
- vi Art. 17, c. 4 dell'OCDPC 978/2023: "...le risorse [...] non possono essere concesse su edifici collabenti, su edifici la cui funzione strategica non sia definita nel piano di protezione civile comunale o sovraordinato approvato e per interventi su edifici ricadenti in area a rischio idrogeologico in zona R4, fatto salvi gli interventi di demolizione e ricostruzione con delocalizzazione ..."

Tabella 1

Elenco dei 15 comuni riportati nell'allegato A all'Ordinanza n. 8 del 17 marzo 2021, quale perimetro ridefinito, ai sensi dell'art. 2bis, comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, dei Comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 e della relativa normativa emergenziale.

- 1. Bondeno
- 2. Carpi
- 3. Cavezzo
- 4. Cento
- 5. Concordia sulla Secchia

- 6. Crevalcore
- 7. Ferrara
- 8. Finale Emilia
- 9. Medolla
- 10. Mirandola
- 11. Novi di Modena
- 12. Reggiolo
- 13. San Felice sul Panaro
- 14. San Possidonio
- 15. Terre del Reno

Tabella 2

Comuni individuati dal Decreto n.138 del 20/09/2023 per la dichiarazione dello stato di crisi regionale a seguito dell'evento sismico del 18/09/2023.

- 1. Tredozio
- 2. Modigliana
- 3. Rocca San Casciano
- 4. Portico e San Benedetto
- 5. Premilcuore
- 6. Dovadola
- 7. Castrocaro Terme e Terre del Sole
- 8. Galeata
- 9. Predappio
- 10. Brisighella
- 11. Casola Valsenio

INDICAZIONI TECNICHE E PROCEDURALI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI E LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE O DI MIGLIORAMENTO SISMICO O, EVENTUALMENTE, DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI PUBBLICI STRATEGICI DI CUI ALL'ART.2, COMMA 1, LETT. B) DELL'O.C.D.P.C. N.978/2023.

DISPOSIZIONI GENERALI

I Soggetti che attuano gli interventi (Soggetti beneficiari) strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici pubblici strategici, di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 978 del 24 marzo 2023 (O.C.D.P.C. n. 978/2023), hanno la responsabilità ed espletano gli adempimenti di competenza in ordine a tutte le fasi di realizzazione degli stessi. In particolare, ai Soggetti beneficiari spetta per gli interventi di cui al presente atto:

- l'esecuzione o l'affidamento dell'incarico di progettazione, l'approvazione del progetto esecutivo, l'acquisizione dei pareri, visti, nulla osta e assensi, comunque denominati, da rilasciarsi a cura delle Amministrazioni competenti;
- l'affidamento dei lavori per l'esecuzione degli interventi, degli incarichi di direzione lavori e connessa contabilità, della redazione del piano di sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione degli interventi, dell'incarico di collaudo;
- il pagamento, le liquidazioni e le rendicontazioni conseguenti.

Per gli adempimenti di cui ai precedenti punti, i Soggetti beneficiari faranno riferimento a quanto disposto ai sensi delle normative vigenti e delle disposizioni del presente documento.

I progetti esecutivi per gli interventi di cui sopra saranno sottoposti ad istruttoria tecnico – economica da parte della Regione, al fine di verificarne la coerenza con gli obiettivi del programma e con le prescrizioni regionali, nonché la conformità alle norme tecniche per le costruzioni, alla quale seguirà il rilascio del "visto di congruità tecnico-economico". Si precisa, tuttavia, che il suddetto controllo di conformità alle norme tecniche per le costruzioni non assolve agli obblighi previsti per i Soggetti beneficiari di cui all'art. 42 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36.

1. PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI

Ai fini del rilascio del "visto di congruità tecnico-economico", i progetti devono riguardare lavori coerenti con le finalità degli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici di interesse strategico per le

finalità di protezione civile e delle opere la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile (O.P.C.M. n.3274/2003), di proprietà pubblica, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) dell'O.C.D.P.C. n. 978/2023.

I progetti degli interventi devono essere sempre inquadrati in una visione unitaria per tutti gli interventi e finanziamenti, anche differiti nel tempo sullo stesso immobile, essendo questa condizione necessaria per valutarne la coerenza.

I progetti, redatti secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1373 del 2011, devono altresì contenere tutte le necessarie indicazioni analitiche per le stime dei lavori, tenendo a tal fine presente che sono ammesse a finanziamento le opere a carattere strutturale, necessarie per conseguire l'obiettivo di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, nonché le finiture strettamente connesse.

A tal fine, il computo metrico estimativo dovrà essere redatto secondo i criteri previsti e con riferimento all' "Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della Regione Emilia-Romagna – Annualità 2023" approvato con D.G.R. n. 462 del 27 marzo 2023 e pubblicato sul BURERT n. 88 del 03 aprile 2023¹. Nel momento in cui fosse reso ufficialmente disponibile un aggiornamento del suddetto "Elenco prezzi", questo diventerà automaticamente il documento di riferimento, a condizione che il progetto non sia stato redatto in precedenza a detto aggiornamento.

Per tipologie di opere non previste nell'Elenco prezzi sopra indicato, rimane salva la possibilità di fare riferimento ad altri prezziari ufficiali o, in ultimo, creare nuove voci fornendo la relativa analisi del prezzo.

Il quadro economico riepilogativo dovrà specificare l'eventuale suddivisione dei costi in opere oggetto di finanziamento ed eventuali opere oggetto di cofinanziamento, secondo il disposto normativo, con relativa suddivisione, oltre che delle spese per lavori, anche delle spese tecniche e dell'I.V.A.

Le spese tecniche sono ammesse a contributo entro il limite massimo del 10% dell'importo netto dei lavori per opere strutturali e finiture strettamente connesse, alle quali potranno essere ulteriormente aggiunte IVA e oneri previdenziali obbligatori connessi.

Il progetto da sottoporre alle procedure di cui al presente documento, può comprendere anche opere aggiuntive cofinanziate a carico del Soggetto beneficiario e, in tal caso, per l'emissione del "visto di congruità tecnico-economico" sarà necessario, oltre al computo

¹ Scaricabile al link https://territorio.regione.emilia-romagna.it/osservatorio/Elenco-regionale-prezzi

metrico estimativo ed al quadro economico dell'intero intervento, fornire i medesimi documenti suddivisi per fonte di finanziamento.

2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI PER IL RILASCIO DEL "VISTO DI CONGRUITA' TECNICO ECONOMICO"

Ai fini dell'istruttoria da parte dell'Area Geologia, Suoli e Sismica (di seguito "AGSS") della Regione Emilia-Romagna, con valutazione sia degli aspetti del progetto strutturale che della congruità della spesa, i Soggetti beneficiari dovranno trasmettere i progetti approvati dagli stessi Enti con PEC da inviare all'indirizzo segrgeol@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Istruite positivamente le pratiche, l'AGSS rilascerà l'apposito "visto di congruità tecnico-economico", dandone comunicazione ai Soggetti beneficiari.

Il "visto di congruità tecnico-economico" specificherà la quota parte percentuale dell'intervento finanziata col contributo regionale, con il relativo importo, e quella eventualmente cofinanziata dal Soggetto beneficiario.

Nel caso di incompletezza del progetto esecutivo, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dello stesso, e con la conseguente sospensione dei tempi per l'istruttoria, l'AGSS richiede al Soggetto beneficiario le integrazioni necessarie, assegnando a tal fine 30 giorni di tempo per la trasmissione.

Qualora le integrazioni richieste non siano presentate entro tale termine, o nel caso che le integrazioni risultino insufficienti, la stessa AGSS informerà del mancato rilascio del "visto di congruità tecnico-economico" il Dipartimento di Protezione Civile per gli adempimenti di competenza.

Per gli interventi di "rafforzamento locale", disciplinati dall'art. 16 commi 1,2,3 dell'O.C.D.P.C. n. 978/2023, occorre assicurare che il comportamento strutturale della parte di edificio su cui si interviene non sia variato in modo significativo dalle lavorazioni previste in progetto, e che nell'edificio non vi siano carenze gravi (secondo i criteri e le condizioni contenute nell'Allegato 5 alla medesima Ordinanza), non risolvibili con interventi di rafforzamento locale e tali da non far conseguire un effettivo beneficio alla struttura.

Per gli interventi di "miglioramento sismico", l'art.16, commi 4 e 5 dell'O.C.D.P.C. n. 978/2023, prevede che si raggiunga un valore minimo del rapporto capacità/domanda pari al 60%, salvo nel caso di edifici esistenti soggetti alla tutela dei beni culturali e paesaggistici ai sensi del D.L. n.42/2004. In ogni caso deve essere conseguito un incremento del suddetto rapporto espresso in percentuale pari almeno al 20%. I rapporti capacità/domanda, definiti anche dall'art. 17,

comma 2 della medesima Ordinanza e che debbono soddisfare le condizioni suddette, sono quelli relativi allo Sato Limite di Salvaguardia della Vita e allo Stato Limite di Danno per tutti gli edifici.

Il progettista dovrà:

- presentare, unitamente agli elaborati progettuali, un'attestazione che dimostri il raggiungimento delle suddette soglie;
- determinare e attestare la classi di rischio prima e dopo l'intervento ("Linee Guida per la classificazione del rischio sismico delle Costruzioni" Decreto del MIT n. 65 del 7 marzo 2017);
- sintetizzare gli esiti delle verifiche tecniche di cui all'art.2 c. 9 dell'O.C.D.P.C. n. 978/2023, e inviarle alla Regione.

Nel caso in cui dalla progettazione non risulti possibile attraverso il "miglioramento sismico" raggiungere i valori del rapporto capacità/domanda sopra riportati, la tipologia dell'intervento potrà essere ridotta a rafforzamento locale, laddove ne esistano le condizioni, con una nuova progettazione debitamente rendicontata economicamente e tecnicamente, che comunque dovrà garantire interventi strutturali sulle parti più vulnerabili dell'edificio. La Regione provvederà a ricalcolare il finanziamento secondo i parametri indicati all'art. 15 comma 1 lett. a) e alla rimodulazione del programma, comunicandolo al Dipartimento della Protezione Civile.

Gli interventi di "demolizione e ricostruzione", ai sensi dell'art. 16 comma 6 dell'O.C.D.P.C. n. 978/2023, devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e urbanistiche.

Ai fini del calcolo del costo convenzionale dell'intervento di "demolizione e ricostruzione" di cui all'art. 15 della medesima Ordinanza, se il volume del ricostruito:

- è superiore al volume esistente, si deve considerare il solo volume esistente;
- è non inferiore all'80% del volume esistente, si può considerare l'intero volume esistente;
- è inferiore all'80% del volume esistente, si può considerare il volume del ricostruito maggiorato del 25%.

L'AGSS, ai sensi dell'art. 18 dell'O.C.D.P.C. n. 978/2023, provvede alla rendicontazione semestrale al Dipartimento della Protezione Civile, circa l'avvenuto impegno o l'utilizzazione delle risorse stanziate, con i relativi interventi effettuati.

L' AGSS valuta, qualora richiesto dal Soggetto attuatore, la possibilità di utilizzo dell'eventuale ribasso d'asta del contributo statale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 978/2023, nei termini di legge.

I Soggetti beneficiari, una volta ricevuto il "visto di congruità tecnico-economica", dovranno presentare autonomamente, entro 30 gg. dal ricevimento dello stesso, il cronoprogramma per la realizzazione degli interventi con l'individuazione dell'esercizio e/o degli esercizi cui imputare le relative spese, ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e ss. mm..

3. VARIANTI

Sono soggette alla procedura suddetta anche le eventuali varianti in corso d'opera concernenti il progetto originario rispetto al quale è stato rilasciato il "visto di congruità-tecnico-economico", anche nel caso non comportino aumento di spesa, ma siano da considerare sostanziali in rapporto alla soluzione tecnica strutturale.

Non costituiscono varianti, su cui rilasciare un nuovo "visto di congruità tecnico-economico", quelle indicate all'art. 120, comma 3 lett. b) del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, purché soddisfino l'ulteriore condizione di poter essere considerate come varianti non sostanziali in rapporto alla soluzione tecnica strutturale adottata nell'originario progetto già corredato di "visto di congruità tecnico-economico", nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato 2 alla D.G.R. n.2272/2016². A tal fine il progettista abilitato, su proprio responsabile giudizio, descrive e certifica il carattere non sostanziale della variante, secondo le indicazioni contenute nell'allegato sopra citato.

Ogni variazione di quanto stabilito nel quadro tecnico economico deve essere comunicata all'AGSS; tali variazioni <u>non</u> possono comportare aumento del contributo assegnato di cui al "visto di congruità tecnico-economico" e l'eventuale maggior spesa rimane a carico del Soggetto beneficiario.

4. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO E TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE

Il Dirigente regionale competente provvederà, con apposito atto formale, alla concessione del contributo nei limiti dell'importo precedentemente, nonché alla contestuale assunzione dell'impegno di spesa sul pertinente capitolo di spesa del bilancio regionale, sulla base del

² D.G.R. n.2272/2016 "Atto di indirizzo recante l'individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e delle varianti in corso d'opera, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della L.R. n. 19 del 2008".

"visto di congruità tecnico-economica" ottenuto ed a seguito di trasmissione da parte del soggetto beneficiario del **cronoprogramma**, di cui al D.lgs. 118/2011 e ss.mm. L'atto di concessione e impegno delle risorse riporterà il costo complessivo dell'opera e la quota del contributo concesso, con la relativa articolazione temporale della spesa in base alle annualità indicate nel cronoprogramma (v. punto 1 "Progettazione degli interventi").

I Soggetti beneficiari dovranno inoltre trasmettere all'AGSS la seguente documentazione nel rispetto delle tempistiche di seguito indicate:

- a) entro 6 mesi dall'approvazione del Piano dei contributi con apposito atto del Dirigente, il progetto esecutivo dell'intervento oggetto di contributo, unitamente all'atto di approvazione del quadro economico delle spese previste, ai fini dell'espletamento dell'istruttoria tecnico-economica per il successivo rilascio del "visto di congruità tecnico-economico";
- b) <u>entro 12 mesi</u> dalla data di adozione dell'atto di impegno, la comunicazione dell'affidamento dei lavori;
- c) entro 36 mesi dalla data di adozione dell'atto di impegno, la trasmissione: degli atti di contabilità finale unitamente all'atto di approvazione del quadro economico finale con evidenziata la parte di opere oggetto di finanziamento; degli effettivi dati dimensionali dell'intervento; del grado di sicurezza iniziale e finale; delle "classi di rischio" di cui alle "Linee Guida per la classificazione del rischio sismico delle Costruzioni" di cui al D.M. n. 65/2017 del MIT; delle "schede di sintesi" delle verifiche tecniche di cui all'Allegato 2 all'O.C.D.P.C. n. 978/2023, prima e dopo l'intervento.

I suddetti termini sono da considerarsi perentori in quanto non si prevede la possibilità di concedere proroghe, stante la necessità di rispettare le tempistiche indicate dall'Ordinanza e di completare gli interventi finanziati.

Si sottolinea inoltre quanto disposto dall'art. 19 dell'O.C.D.P.C. n.978/2023:

- comma 1: "le risorse [...] trasferite alle Regioni per la realizzazione delle azioni di cui all'art. 2 comma 1, <u>sono revocate</u> dal Dipartimento della protezione civile, ove le stesse non siano utilizzate [...] entro 36 mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile inerente il trasferimento delle risorse" (G.U. n. 201 del 29/08/2023);
- 2. comma 5: "si considerano **risorse non utilizzate**, le risorse [...] per le quali non sia stata affidata la progettazione definitiva degli interventi o, qualora presente la progettazione,

non sia avvenuta la stipula del contratto, nonché i residui resi disponibili a conclusione degli interventi ammessi a finanziamento".

Se l'avanzamento dei lavori ha un andamento differente rispetto a quello previsto nel cronoprogramma inviato in precedenza, il Soggetto beneficiario provvede a darne tempestiva e automatica comunicazione alla Regione trasmettendo (via PEC all'indirizzo sopra indicato) il cronoprogramma aggiornato, nel rispetto delle tempistiche sopra riportate.

5. MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

La domanda di liquidazione della somma spettante, nei limiti del finanziamento concesso per l'intervento finanziato, deve essere inoltrata dal Soggetto beneficiario alla Regione Emilia-Romagna, Area Geologia, Suoli e Sismica sugli appositi modelli predisposti dall'Amministrazione.

Ai fini di un corretto utilizzo della quota concessa, l'erogazione del finanziamento da parte della Regione al Soggetto beneficiario avrà luogo, al netto di eventuali economie derivanti dal ribasso d'asta a seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara di affidamento dei lavori proporzionalmente attribuite, sulla base ed in coerenza con il cronoprogramma dei lavori, di cui al D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., con le seguenti modalità alternative:

- A. in **un'unica soluzione** alla conclusione dei lavori, a seguito della comunicazione dell'avvenuta approvazione e trasmissione, da parte del Soggetto beneficiario, degli atti di contabilità finale incluso l'atto di approvazione del QTE finale con evidenziata la parte di opere oggetto di finanziamento, e di ogni altra documentazione di cui al paragrafo 4 lett. c) del presente Allegato, inerente la fine lavori (vedi Modulo 0);
- B. in più tranche, come di seguito specificato, <u>successivamente all'atto di concessione del</u> <u>contributo e di impegno della spesa</u>:
 - un **1° acconto** relativo alle spese di progettazione all'ottenimento dell'autorizzazione sismica preventiva e del visto di congruità tecnico-economica (vedi Modulo 1);
 - un **2° acconto** pari al 20% del valore del contratto di appalto, per la quota parte dell'importo oggetto di finanziamento statale, a seguito di comunicazione formale da parte del RUP della data di effettivo inizio lavori, in considerazione di quanto disposto dall'art. 125 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (vedi Modulo 2.1). Si precisa che tale percentuale può essere incrementata fino al 30% ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

- un 3° acconto, non superiore al 40% dell'importo dei lavori oggetto di finanziamento statale, a seguito di comunicazione formale da parte del RUP dello stato di avanzamento lavori in coerenza al cronoprogramma presentato di cui D.lgs. 118/2011 (vedi Modulo 2.2);
- il **saldo** dell'importo dei lavori oggetto di finanziamento statale, a seguito della trasmissione da parte del Soggetto beneficiario degli atti contabilità finale o atti equipollenti comprensivi dell'atto di approvazione del quadro economico finale con evidenziata la parte di opere oggetto di finanziamento, e di ogni altra documentazione di cui al paragrafo 4 lett. c) del presente Allegato, inerente la fine lavori (vedi Modulo 3).

Eventuali economie, derivanti dal ribasso d'asta a seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara di affidamento dei lavori proporzionalmente attribuite o da minori spese realizzate, verranno conteggiate in sede di saldo finale e ritorneranno nella disponibilità della Regione.

In caso di cofinanziamento da parte del Soggetto beneficiario, le economie derivanti dal ribasso d'asta saranno attribuite al costo complessivo dell'intervento in misura proporzionale alle rispettive fonti di finanziamento.

I Moduli 0, 1, 2.1, 2.2, 3 sopra richiamati relativi alle richieste di liquidazione secondo le modalità consentite saranno resi pubblici sulla sezione dedicata alla Ordinanza di interesse della pagina web dell' Area Geologia, suoli e sismica (https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/geologia/sismica/interventi-di-riduzione-del-rischio-sismico/art-11-dl-28-aprile-2009-n39/ordinanza-cdpc-978-2023)

Allegato B3: Schema Proposta di priorità

COMUNE DI			
	Alla:		
	Regione Emilia-Romagna		
	Area Geologia, suoli e sismica segrgeol@postacert.regione.emilia-romagna.it		
OGGETTO: O.C.D.P.C. 978/2023 Contributi per interventi di riduzione del	rischio sismico su edifici pubblici strategici		
(come definiti all'art. 2, comma 1, lett. b) d	•		
Trasmissione di proposta di priorità deg	li edifici siti nel Comune e/o Ente Locale di		
Il sottoscritto			
in qualità di			
del Comune e/o Ente Locale di			
con la presente trasmette la <u>PROPOSTA DI PRIORITA</u> ' degli edifici ricadenti nel proprio ambito, di			
seguito riassunta, ai fini dell'elaborazione della graduat sismico su edifici pubblici strategici di cui all'art. 2, c. 1, let	,		
Si invia, in allegato alla presente, il modello di scheda di s	sintesi compilato in riferimento al singolo edificio		
o <u>alla singola unità strutturale</u> ⁱ . Si precisa che il numero di strutturali che costituiscono i fabbricati di interesse.	i modelli inviati è pari al numero di edifici o unità		
L'indicazione di priorità per il finanziamento delle sudde	tte strutture è il seguente (indicare in ordine di		
priorità gli edifici per i quali si chiede il contributo):			

2.		<u> </u>
3.		_
4.		_
5.		_
6.		_
7.		_
8.		_
9.		_
10.		_
II sottos	critto dichiara altresì che	
	ti riportati nelle schede di sintesi per singolo edificio o singola a verifica tecnica effettuata ai sensi dell'art. 2, c. 3 dell'OPCM 32	
-	gli edifici segnalati non ricorrono le situazioni di esclusione e sente DGR.	lencate nell'Allegato B.1 alla
ALLEGAT	I N Schede di sintesi relative al singolo edificio o unità strutturale	
(data)		
		(firma)

SCHEDA DI SINTESI RELATIVA AL SINGOLO EDIFICIO O ALLA SINGOLA UNITA' STRUTTURALE

Fabbricato costituito da n edifici (unità strutturali)			Edificio n	di		
Denominazione Edificio	<u>):</u>			·		
Ubicazione Edificio:						
Destinazione d'uso:						
Verifica tecnica (art. 2,	c. 3 OPCM 3274/2003	3)		data:		
Edificio Strategico (Classe d'uso = IV)			SI'	NO		
			Se SI' , codice All	. A, D.G.R. n.1661/2009:		
Volume totale edificio (mc)":						
% di volume oggetto di intervento [™] :						
<u>Tipologia di intervento</u> ⁱ ·:						
Se "Intervento locale" -	assenza carenze gra	vi di cui all'Allegato 5º		Si'	NO	
<u>Disponibilità progetto definitivo dell'intervento</u> (art. 17 c.1, O.C.D.P.C. 978/2023)		SI'	NO			
<u>αSLV</u> (esito della verifica tecnica svolta in riferimento alle NTC 2018 - Rapporto capacità/domanda relativo allo stato limite di salvaguardia della vita, in termini di <u>accelerazione sismica</u> , relativo ai <u>meccanismi globali</u>) (art. 17, O.C.D.P.C. 978/2023).						
<u>αSLD</u> (esito della verifica tecnica svolta in riferimento alle NTC 2018 - Rapporto capacità/domanda relativo allo stato limite di danno, in termini di <u>accelerazione sismica</u> , relativo ai <u>meccanismi globali</u>) – <i>indicare se disponibile</i> (art. 17, O.C.D.P.C. n.978/2023).						
Edificio in Comune ricadente in Aree interne e/o in Comune montano o parzialmente montano			Si'	NO		
Edificio in Comune presente all'interno dell'Allegato 1 al D.L. n.61/2023 (eventi alluvionali del maggio 2023)			SI'	NO		
Edificio individuato dalla CLE approvata alla data del 12/04/2023, che, a seguito di tali interventi, producano il miglioramento dell'efficienza operativa del sistema di emergenza, valutata a partire dalla stessa CLE (art. 14, comma 1, O.C.D.P.C. n.978/2023)			Si'	NO		
Accelerazione massima al suolo da Allegato 7 all'O.C.D.P.C. n. 978/2023:						
Epoca di realizzazione:						
Tipologia di struttura:	Calcestruzzo armato	Prefabbricata in cemento armato ^{vi}	• Mu	uratura o mista	Acciaio	

AUTODICHIARAZIONI:					
	SI'	NO			
Art.17 c.4: Edificio ricadente in zona a rischio idrogeologico molto elevato - R4 ^{vii} ?	Se SI ', trattasi di gli intervento di demolizione e ricostruzione con	Si'			
	delocalizzazione ?	NO			
Art.17 c.4: Edificio collabente vii?	SI'	NO			
Art.17 c.4: La funzione strategica dell'edificio risulta definita nel piano di protezione civile comunale o sovraordinato approvato alla data del 12/04/2023 ^{vii} ?	SI'	NO			
Art.17 c.5 lett. b) e c): Edificio oggetto di interventi di miglioramento o adeguamento sismico eseguiti dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole, o che siano in corso alla data di pubblicazione dell'Ordinanza di cui trattasi (12/04/2023, G.U. n.86) o che usufruiscono di finanziamenti pubblici per la medesima finalità viii?	Si	NO			
	SI'	NO			
Art.2 c.5: Comune caratterizzato da una ag< 0,125, per cui non rientrante nell'Allegato 7 dell'O.C.D.P.C. n.978/2023 ix?	Se Si ', trasmesso uno studio di	Si'			
	risposta sismica locale?	NO			

	(firma)		
Eventuali allegati:			

- ➤ L' istanza dovrà pervenire <u>COMPLETA IN OGNI SUA PARTE</u>, pena l'esclusione della stessa dalla graduatoria.
- > Relativamente agli edifici che si collocheranno nella graduatoria provvisoria in posizione utile per il finanziamento, l'Area Geologia, suoli e sismica della Regione Emilia-Romagna procederà alla verifica di congruenza dei dati dichiarati, richiedendo la trasmissione delle verifiche tecniche effettuate sugli edifici, e, qualora lo riterrà necessario, svolgendo sopralluoghi congiunti in situ.

- I Gli edifici sono intesi come unità strutturali minime di intervento. Gli edifici possono essere isolati, ossia separati da altri edifici da spazi (strade, piazze) o da giunti sismici, come normalmente accade per le costruzioni in cemento armato o in acciaio edificate in accordo con le norme sismiche, oppure possono costituire parti di aggregati strutturali più ampi. In questo secondo caso più edifici, anche realizzati con tecnologie diverse, in qualche modo interagiscono fra di loro in caso di sisma ed essi vengono identificati dal progettista sulla base di considerazioni riguardanti il livello di interazione fra di essi: se l'interazione è bassa è possibile studiare l'intervento considerando l'edificio indipendente dal resto dell'aggregato. Se così non è il progettista definisce l'unità minima di intervento che ragionevolmente può rappresentare il comportamento strutturale, oppure considera l'aggregato nel suo complesso.
- ii Valore relativo all'unita strutturale.
- iii Valore da indicare solo in caso di tipologia di intervento prevista di "rafforzamento locale".
- iV Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett b), dell'O.C.D.P.C. n.978/2023, indicare una sola delle seguenti tre tipologie di intervento: "rafforzamento locale", "miglioramento sismico", "demolizione/ricostruzione".
- V Art.16, c.3 dell'O.C.D.P.C. n. 978/2023: "per gli interventi di rafforzamento locale...occorre assicurare...che l'edificio non abbia carenze gravi, secondo i criteri e le condizioni contenute nell'Allegato 5..."
- Vİ Le tipologie di costruzione con struttura prefabbricata in cemento armato sono descritte al paragrafo 7.4.5. del DM 17/1/2018 Norme tecniche per le costruzioni (NTC18)
- VIIArt. 17, c. 4 dell'OCDPC 978/2023: "...le risorse [...] non possono essere concesse su edifici collabenti, su edifici la cui funzione strategica non sia definita nel piano di protezione civile comunale o sovraordinato approvato e per interventi su edifici ricadenti in area a rischio idrogeologico in zona R4, fatti salvi gli interventi di demolizione e ricostruzione con delocalizzazione..."
- Viii Art. 17, c. 5 dell'OCDPC 780/2021: "Le risorse destinate alle azioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), non possono altresì essere destinate a edifici e opere:
 - a) che siano stati realizzati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole;
 - che siano stati oggetto di intervento di intervento di miglioramento o adeguamento sismico eseguito dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole, o che siano in corso alla data di pubblicazione della presente Ordinanza;
 - c) che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità."
- IX Art. 2, c. 5 dell'OCDPC 780/2021: "Le risorse destinate alle azioni di cui al comma 1, lett. b), possono essere destinate per edifici o opere situate nei Comuni elencati nell'allegato 7. Possono essere finanziati anche edifici e opere di interesse strategico in Comuni che non ricadono in tale elenco, a condizione che l'amplificazione sismica del sito dell'opera, dimostrata attraverso studi della risposta sismica locale effettuati ai sensi delle NTC emanate con D.M. 17/01/2018 e relativa Circolare, determini un valore dell'accelerazione orizzontale massima attesa in superficie S*ag non inferiore a 0,125g."

REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Sergio Monti, Responsabile di AREA GEOLOGIA, SUOLI E SISMICA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2023/1970

IN FEDE

Sergio Monti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2023/1970

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1884 del 06/11/2023 Seduta Num. 46

OMISSIS	
L'assessore Segretario	-
Felicori Mauro	

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi